

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL
LA COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMU
NE DI BRINDISI - COOP. G.DORIA - Legge 14.2.1963,n.
60. -

- Importo al netto del ribasso £. 178.523.339=
- Impresa Geom. Antonio Morelli - Trepuzzi
- Repertorio n. 5764

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantasette, addì *tredecim*
del mese di *Settembre* in Brindisi e nella Sede del
1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi - Via G.B.Casimiro, 27.-

Innanzi a me Dott. Ing. Antonio Longo Direttore Gene-
rale f.f. dell'Istituto predetto, autorizzato con or-
dinanza n.17/72 in data 7.9.72 del Presidente del Co-
siglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipu-
la dei contratti relativi nell'interesse dell'Istitu-
to stesso ai sensi dell'art.151 del T.U. approvato
con R.D. 28/4/1938 n.1165 richiamato in vigore dallo
art.8 della Legge 2.7.1949 n.408, si sono personal-
mente costituiti:

1°) Il Dott. Raffaele Fischetto nato il 7.9.1922 a

28 SET. 1977

registrato a Brindisi li
N. 3644 Mod. 1 Vol. 1
Novantatrenta
lire
Il Comm. reg. 2° C.
F. Fischetto

Brindisi, ivi domiciliato, nella espressa qualità di
Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popola-
ri della Provincia di Brindisi, in nome e per conto
del quale dichiara di agire;

2°) Il Geom. Antonio Morelli nato in Trepuzzi il 14.
12.1929 e domiciliato in Trepuzzi alla Via Kennedy,
n.20 quale titolare dell'impresa edile omonima.--

Le suddette parti, della cui identità personale io
Direttore Generale F.F. -Funzionario Rogante- sono
certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza
dei testimoni.

SI PREMETTE:

A) CHE la GESCAL, con nota U.T.I. Sud Isole/1-3Prt.
n.12234/71 del 30.12.1971, ha comunicato che il Con-
siglio di Amministrazione della Gestione Case per La-
voratori, in conformità della "designazione" della
Cooperativa "G.DORIA", ha deliberato di conferire,
ai sensi dell'art.30 della Leggz. 14.2.1963, n.60 lo
incarico di Stazione Appaltante per la costruzione
di n.12 alloggi per i Soci della Cooperativa "G.DORIA"
in Brindisi.

B) CHE con nota Prot.II/1-2 n.6097 del 29 Gennaio
1972 la GESCAL comunicava che il Consiglio di Ammi-
nistrazione aveva deliberato la costruzione di n.12
alloggi per complessivi n.88 vani convenzionali e la

concessione del finanziamento per un ammontare complessivo di £.118.469.900.=

- C) CHE il progetto relativo alla costruzione di detta palazzina in Brindisi, redatto dall'Ing. Giuseppe Marasco, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.337 del 18.4.1972 per un ammontare complessivo di £.102.129.212.= di cui £.98.804.573.= a base d'asta e precisamente l i r e £.84.856.725.= per spese a forfait globale e l i r e 13.947.849.= per opere a misura (fondazioni e sistemazioni esterne), autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti di opere pubbliche.
- D) CHE detti lavori vennero affidati all'Impresa Edil Frama di Marseglia Francesco da S. Pietro Vernotico con contratto 8 Maggio 1973 n.5596 di Repeertorio a seguito della licitazione privata effettuata il 5 Dicembre 1972;
- E) CHE detto contratto fu risolto in danno dell'Impresa Edil-Frama di Marseglia Francesco con deliberazione n.2539 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi nella seduta del 27 Ottobre 1975;
- F) CHE con la nuova perizia di completamento approva

ta dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di Brindisi il 10 Marzo 1977 con delibera n.2718 si stabilisce in £.225.753.430.= (Lire Duecentoventicinque milionisettecentocinquantremilaquattrocentotrenta) di cui £.184.794.526.= (Lire Centottantaquattromilioni-settecentonovantaquattromilacinquecentoventisei) a base d'asta. &

G) CHE i lavori oggetto del presente contratto saranno pagati con i fondi che all'uopo saranno accreditati dal Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato Edilizia Residenziale- per il completamento dei programmi costruttivi ai sensi della Legge 14.2.1963n.60;

H) CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della succitata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 14.6.1977 ad ore dodici, si inviava invito a partecipazione a n.29 Imprese e Cooperative Edilizie, come da raccomandata in data 23 Maggio 1977 n. 4273, che viene allegata al presente contratto sotto la lettera A, stabilendosi al 13 giugno 1977 a ore dodici la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

I) CHE esperita la detta licitazione privata in data 14.6.1977, i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Geom. Antonio Morelli da Trepuzzi col ribasso d'asta del 3,20% (Lire Tre e centesimi venti

per cento), come da verbale Rep.n.5761 in data 14.

6.1977 registrato a Brindisi il ⁵⁻⁷ 25.7.1977 al n. ⁶⁵⁸⁷ 6587.

Mod.II:-

L) CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera B e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.;

M) CHE l'Impresa Antonio Morelli da Trepuzzi intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto disposto dallo ultimo comma dell'art.3 del nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di L.0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento).

TUTTO CIO' PREMesso

Le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)-Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati comprese n.15 Tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera C/1 a C/⁴14 tutti contro

firmati dal Sig. Antonio Morelli da Trepuzzi, si intendono qui integralmente trascritti a formare parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Antonio Morelli da Trepuzzi "IMPRESA".-

ART. 2°)-Il Dott. Raffaele Fischetto nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede all'Impresa Antonio Morelli da Trepuzzi, la quale accetta l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi (Coop. G. DORIA) giusta perizia di completamento per l'ammontare complessivo di £. 225.753.430.= (Lire Duecentoventicinquemilioni-settecentocinquantatremilaquattrocentotrenta), di cui £. 184.794.526.= (Lire Ventottantaquattromilionisettecentonovantaquattromilacinquecentoventisei) a base d'asta che, per effetto del ribasso di £. 3,20% (Lire Tre e centesimi venti per cento) e di quello aggiunto di £. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £. 3,40% (Lire Tre e centesimi quaranta per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a £. 178.523.339.= (Lire Centosettantottomilionicinquecentoventitremilatrecento-

trentanove).--

ART.3°)-Forma pure parte integrante del presente contratto, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063, che viene allegato sotto la lettera D.--

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.--

ART.4°)-Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamenti di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto.--

ART.5°)-A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di Appalto mediante fidejussione bancaria dell'importo di L.8.944.055.= (Lire Ottomilioninovecentoquarantaquattromilacinquancinque) della

Banca Agricola Popolare di Marino e Lecce -Lecce -
rappresentato dai Sigg. Salvatore Zampino e Alfredo
Guacci nella rispettiva qualità di Direttore di Sede
e Procuratore giusta atto di fidejussione n.63198
del 15.7.1977 registrato a Lecce al n.15630 -Mod.7V/
M il 19.7.1977 con il quale la predetta Banca si im
pegna di costituirsi fidejussore nell'interesse del
la suddetta Impresa Geom. Antonio Morelli ed a favore
dell'I.A.C.P. fino alla concorrenza della somma di
£.8.944.055.= corrispondente all'ammontare del dett
deposito cauzionale definitivo e che dichiara di vo
lere prestare e costituire con formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art.
1944 del C.C. volendo ed intendendo restare obbliga
ta in solido con l'Impresa ~~debitrice~~.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine
degli effetti del presente contratto.-

ART.6°)-Per quanto riguarda la designazione, forma
e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei
materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi
sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultim
zione dei lavori e relativa penale, visita di collau
datori ed in genere tutto quanto riguarda la esecu
zione delle opere oggetto del presente contratto e
gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appal

tatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per gli appalti sulle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)-L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariabili, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

ART. 8°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.

ART. 9°)-Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione

ne delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924, n.827 sulla Contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1953, n.936.-

ART.10°)-A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto la pena di rescissione e di risarcimento dei danni.

ART.11°)-Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o re-

ceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dimensione della Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale.

ART.12°)—L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) - per la fornitura di materiali;
- b) - per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.--

ART.13°)—In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispetto-

rato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.

ART. 14°)-Per gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Trepuzzi presso il Alfredo Rampino -Via Valvario n. 14.-

ART. 15°)-Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione privata ed al presente contratto, per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente a qualsiasi titolo corrisposta, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vige

ri e di cui si è tenuto conto nell'appalto.-

ti e future derivanti dall'appalto.

ART. 16°) - E' altresì a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa - il contributo di Lire Una per mille dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'Importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive etc.;) nonché sulle ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione prezzi.-

Si chiedono i benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà e lo approvano.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritti da persona di mia fiducia per in

tero su facciate tredici oltre a questa fin qui,=